

SardegnaImpresa

WWW.SARDEGNAIMPRESA.EU

**GUIDA DI APPROFONDIMENTO
L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)**

A CURA DEL BIC SARDEGNA SPA

SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	3
I REQUISITI.....	3
I SOGGETTI PASSIVI	4
LA CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI.....	4
IL CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE E LE ALIQUOTE	5
I CONCETTI DI DETRAZIONE, ESIGIBILITÀ E RIVALSA	6
LA LIQUIDAZIONE DELL'IVA	7
I VERSAMENTI PERIODICI.....	8
L'ACCONTO IVA	9
IL SALDO IVA	10
L'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE IVA	11
L'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE IVA	12
IL PAGAMENTO COL MODELLO F24	13

INTRODUZIONE

La presente guida ha lo scopo di aiutarti a comprendere il funzionamento dell'**Imposta sul Valore Aggiunto (Iva)**.

I REQUISITI

L'Iva è un'imposta sui **consumi**, di tipo **indiretto**. I riferimenti di legge che la disciplinano sono contenuti nel **Dpr 633/1972**, che hai la possibilità di consultare a questo link: <http://www3.unisi.it/ammin/uff-ragi/Fisco/DPR633-72.htm>.

Per poter stabilire se sui beni e i servizi che vendi bisogna applicare l'Iva, è necessario verificare se possiedi i **requisiti** previsti dalle legge. Li riassumiamo nell'elenco che segue:

- requisito **soggettivo**: significa che la vendita o la prestazione devono essere compiute svolgendo un'**abituale** attività di lavoro autonomo o d'**impresa**;
- requisito **oggettivo**: vuol dire che le operazioni devono riguardare **vendite di beni** o **prestazioni di servizi**;
- requisito **territoriale**: le operazioni si considerano effettuate **in Italia**.

Affinché si possa applicare l'Iva sulla vendita di un bene o sulla prestazione di un servizi, tutti e tre i requisiti appena esposti devono sussistere **nello stesso momento**.

Ad esempio, un'operazione soggetta all'applicazione dell'Iva può essere la consulenza di un avvocato oppure la vendita di un'automobile.

I SOGGETTI PASSIVI

Fra i soggetti passivi dell'Iva rientra anche la tua **impresa**. Considerando concretamente i requisiti appena visti, appartengono a questa categoria tutti coloro che effettuano **vendite di beni o prestazioni di servizi**, svolgendo un'**abituale** attività imprenditoriale.

Anche chi esercita in modo **professionale** un lavoro autonomo è considerato un soggetto passivo ai fini dell'Iva. In questa guida però non ci occuperemo di questo caso, poiché si differenzia dall'attività d'impresa.

LA CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI

Nell'approfondire l'argomento dell'Iva, è utile conoscere il criterio con cui vengono classificate le **operazioni** compiute dalla tua impresa. Inoltre, è importante stabilire la loro **rilevanza** per il calcolo dell'imposta.

In particolare, possiamo distinguerle in questo modo:

- operazioni **imponibili**;
- operazioni **non imponibili**;
- operazioni **esenti**;
- operazioni **escluse**.

Sulle operazioni imponibili, si deve **applicare l'Iva** e si deve adempiere agli **obblighi contabili e fiscali** previsti dalla legge.

Per le operazioni non imponibili, **non** si deve **applicare l'Iva** ma si deve adempiere agli **obblighi contabili e fiscali**.

Le operazioni esenti **non** prevedono l'**applicazione dell'Iva**, ma **limitano** il tuo diritto alla **detrazione** dell'imposta e sono soggette agli **obblighi contabili e fiscali**.

Infine, le operazioni escluse **non** comportano l'**applicazione dell'Iva** e **non** prevedono **obblighi contabili e fiscali**.

Nelle pagine seguenti, analizzeremo insieme il concetto di **detrazione** dell'Iva.

IL CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE E LE ALIQUOTE

Il calcolo dell'Iva non è difficile: è sufficiente che consideri il **prezzo** di un bene o di un servizio (che rappresenta la **base imponibile**) e moltiplichi la **percentuale** (o **aliquota**) prevista dalla legge¹.

Supponiamo che con la tua impresa desideri vendere dei prodotti da forno, al prezzo di 2 euro, 3 euro e 5 euro. Ipotizziamo, per semplicità, che l'aliquota da applicare sia il 4%. La base imponibile dell'Iva da applicare sulle vendite è data dalla **somma dei prezzi**. Per ottenere l'Iva, basta moltiplicare la somma per l'aliquota. Nell'esempio considerato avremo: (2 + 3 + 5 = 10 euro) per il 4% = 4 euro.

Allo stato attuale, la legge fiscale prevede tre aliquote:

- 4% (definita **minima**);
- 10% (definita **ridotta**);
- 22% (definita **ordinaria**).

¹ In mancanza del prezzo, si considera il cosiddetto valore normale: è il valore desumibile dal mercato, in condizioni di ordinaria concorrenza.

I CONCETTI DI DETRAZIONE, ESIGIBILITÀ E RIVALSA

Per conoscere bene il funzionamento dell'Iva, devi tenere presente che bisogna familiarizzare con tre concetti importanti: la **detrazione**, l'**esigibilità** e la **rivalsa**.

La detrazione è un **diritto** della tua impresa che consiste nella **sottrazione** del totale dell'**Iva sugli acquisti** dal totale dell'**Iva sulle vendite**.

Ricorda che l'Iva sugli acquisti è un **credito** per la tua attività. L'Iva sulle vendite, invece, rappresenta un **debito** nei confronti dello Stato.

Per comprendere la detrazione dell'Iva, segui questo esempio: la tua impresa vende cancelleria per uffici e, nel corso del 2013, ha ottenuto dei ricavi per 100.000 euro. Su questo importo bisogna applicare l'aliquota del 22% e si avrà un'Iva a debito di 22.000 euro. Sempre nel corso dell'anno, la tua impresa ha acquistato merci che ha rivenduto per 80.000 euro. Su questo importo l'aliquota è sempre il 22%, dunque avremo un'Iva a credito per 17.600 euro. L'Iva a credito si può sottrarre dall'Iva a debito, con il diritto alla detrazione²: ciò significa che l'Iva da versare allo Stato sarà di $22.000 - 17.600 = 4.400$ euro.

Il concetto di esigibilità è invece correlato al **momento** in cui si verifica **il fatto** che determina il sorgere degli adempimenti ai fini dell'Iva. In altre parole, esiste un **legame** fra la **data** in cui si effettuano le operazioni soggette ad Iva e gli **obblighi** da rispettare.

Se vendi un **bene immobile**, la data che conta è quella della **stipulazione dell'atto**.

Se vendi un bene mobile (per esempio, un camion), rileva il momento della **consegna** o della **spedizione**.

Infine, il **pagamento del prezzo** fa ritenere effettuata una **prestazione di servizi** (che dunque diventa, dal quel giorno, un'operazione esigibile).

Infine, per rivalsa s'intende il contemporaneo **obbligo** e **diritto** di un'impresa di **aggiungere** l'Iva sul prezzo di vendita praticato al cliente.

² Quando le vendite che poni in essere sono in tutto o in parte esenti, il tuo diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti subisce delle limitazioni.

LA LIQUIDAZIONE DELL'IVA

La liquidazione è il **calcolo** dell'Iva da **versare** allo Stato: essa consiste nella **somma algebrica** dell'Iva sulle vendite e dell'Iva sugli acquisti, che risulta dai **registri Iva**.

Se vuoi approfondire il tema dei registri Iva, consulta la **Guida alla gestione della contabilità ordinaria** oppure la **Guida alla gestione della contabilità semplificata**.

Dalla somma fra i due importi, si ottiene un importo che può essere:

- a **debito**: in questo caso, la tua impresa deve versare Iva allo Stato
- a **credito**: significa che la tua impresa può sottrarre questo importo dall'Iva dovuta in futuro.

Le liquidazioni dell'Iva sono **periodiche**: si effettuano con scadenze **mensili** o **trimestrali**, in base al **volume d'affari** e al **regime contabile e fiscale**. I trimestri si contano dall'inizio dell'anno (il primo trimestre corrisponde a gennaio, febbraio e marzo; il secondo ad aprile, maggio e giugno e così via).

Le imprese che versano l'Iva **ogni trimestre** devono anche aggiungere l'**1%** d'interessi sull'Iva dovuta.

Ipotizziamo che, nel mese di maggio, la tua impresa abbia Iva sulle vendite per 2.000 euro e Iva sugli acquisti per 1.000 euro. La somma algebrica della liquidazione prevede: $2.000 - 1.000 = 1.000$ euro di Iva a debito dovuta allo Stato.

Supponiamo ancora che, nel primo trimestre, la tua azienda determini Iva sulle vendite per 5.000 euro e Iva sugli acquisti per 10.000 euro. In tal caso, l'esito della liquidazione è: $5.000 - 10.000 = 5.000$ euro di Iva a credito. Potrai sottrarre questo importo dagli eventuali debiti dei trimestri successivi.

I VERSAMENTI PERIODICI

Il versamento dell'Iva periodica avviene in questo modo:

- le imprese **mensili** versano l'Iva entro il giorno **16** del **mese successivo** a quello di riferimento.

Ad esempio, un'azienda che deve versare Iva a debito del mese di gennaio, dovrà provvedere entro il 16 febbraio.

- le imprese **trimestrali** versano l'Iva entro il giorno **16** del **secondo mese successivo al trimestre** di riferimento.

In questo caso, un'attività che liquida l'Iva del terzo trimestre (luglio, agosto e settembre), ha tempo fino al 16 novembre per adempiere all'obbligo nei tempi previsti dalla legge.

Infine, ricorda che i limiti per poter liquidare e versare l'Iva in modo **trimestrale** sono gli stessi per l'ingresso nel regime della contabilità ordinaria. Vale a dire:

- se operi nel settore dei **servizi**, il **volume d'affari non** deve superare i **400.000 euro in un anno**;
- se fai impresa nel **commercio** o nella **produzione**, il **volume d'affari non** deve superare i **700.000 euro in un anno**.

Se il volume d'affari della tua azienda è **inferiore** a questi due limiti, puoi liquidare e versare l'Iva con **scadenze trimestrali**.

L'ACCONTO IVA

Oltre ai versamenti periodici, la tua impresa ha l'**obbligo** di versare anche l'**acconto** e il **saldo** dell'Iva.

Il calcolo dell'acconto può avvenire sulla base di tre metodi:

- metodo **storico**: l'acconto è pari all'**88%** del **versamento** dovuto nell'ultimo trimestre o mese dell'**anno precedente**. Ad esempio, il calcolo col metodo storico dell'acconto Iva del 2013 si effettua considerando il versamento del mese di dicembre o del quarto trimestre del 2012.
- metodo **previsionale**: l'acconto è uguale all'**88%** dell'**Iva** che si prevede di dover versare per l'ultimo mese o trimestre dell'**anno in corso**. Per esempio, un'impresa mensile calcola l'acconto del 2013 sul mese di dicembre dello stesso anno.
- metodo delle **operazioni effettuate**: l'acconto risulta il **100%** dell'**importo** derivante dalla liquidazione che considera le operazioni dal 1° dicembre al 20 dicembre dell'**anno in corso**. In questo caso, se dalla liquidazione delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre risultano 1.000 euro di Iva a debito, l'acconto sarà di 1.000 euro.

Ricorda che, se è dovuto, l'acconto Iva deve essere versato **entro il 27 dicembre** di ogni anno.

IL SALDO IVA

Il saldo dell'Iva è determinato con la **sottrazione** dall'Iva dovuta e relativa a un intero anno, i **versamenti periodici** effettuati e l'**acconto** dell'Iva.

In modo più schematico:

Saldo Iva = Iva dovuta annuale – versamenti periodici – acconto Iva

Supponiamo che la tua impresa abbia un'Iva dovuta per il 2013 di 50.000 euro, versamenti periodici di 25.000 euro e un acconto Iva già pagato per 11.000 euro. Il saldo Iva da pagare allo Stato è dato da: 50.000 – 25.000 – 11.000 euro = 14.000 euro.

Tieni presente che, se esistono eventuali **crediti Iva** che sono sorti nell'anno oppure che derivano da anni precedenti, puoi sottrarre dall'Iva dovuta anche questi importi.

Ipotizziamo che la tua impresa presenti un'Iva dovuta per 10.000 euro, versamenti periodici per 3.000 euro e un acconto Iva già pagato per 1.000 euro. Dall'anno precedente risulta che l'impresa ha a disposizione anche un credito di 2.000 euro. Il saldo Iva da pagare allo Stato è pari a: 10.000 – 3.000 – 1.000 – 2.000 euro = 4.000 euro.

Inoltre, hai la possibilità di versare il saldo Iva con un **unico pagamento** oppure decidendo una **rateazione**.

La prima scadenza per il pagamento è prevista per il **16 marzo** dell'anno **successivo** a quello relativo al saldo Iva. Altrimenti, puoi scegliere di pagare, a rate o con un solo versamento, a partire dalla **metà di giugno**.

Per esempio, il saldo Iva del 2013 potrà essere versato entro il 16 marzo 2014.

Infine, ricorda che il fisco può decidere e comunicare dei **rinvii** per le scadenze tipiche dei versamenti. Se vuoi essere sempre aggiornato sui termini di pagamento, consulta il sito dell'Agenzia delle Entrate: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home>.

L'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE IVA

La comunicazione Iva è un **documento fiscale** che raccoglie alcune importanti informazioni rispetto all'attività della tua impresa.

In particolare, nella comunicazione Iva devi avere cura di indicare:

- tutte le **operazioni d'acquisto** e di **vendita** compiute in un anno e che rilevano per il calcolo dell'Iva;
- l'importo dell'**Iva a debito** ed **esigibile**;
- l'importo dell'**Iva detratta**;
- l'importo dell'**Iva dovuta**.

Inoltre, il termine per la compilazione e l'invio della comunicazione Iva all'**Agenzia delle Entrate** è fissato, di norma, al **28 febbraio** dell'anno **successivo** a quello di riferimento.

Quindi, ad esempio, la comunicazione Iva dell'anno 2013 deve essere inviata entro il 28 febbraio 2014.

Per un maggiore approfondimento sulla comunicazione Iva, puoi sempre collegarti al sito dell'Agenzia delle Entrate: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home>.

L'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE IVA

La dichiarazione Iva è un altro **documento fiscale** nel quale devono essere riportati tutti i dati relativi agli adempimenti e alle operazioni compiute nell'ambito dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

In particolare, nella dichiarazione Iva devi avere cura di indicare:

- tutte le **operazioni d'acquisto** e di **vendita** compiute in un anno e che rilevano per il calcolo dell'Iva;
- l'importo dell'**Iva a debito** ed **esigibile**;
- l'importo dell'**Iva detratta**;
- l'importo dell'**Iva dovuta**;
- i **versamenti periodici**;
- la **liquidazione** dell'Iva;
- altre **informazioni** che riguardano la corretta applicazione dell'imposta.

Inoltre, salvo casi particolari³, la scadenza per la compilazione e l'invio dichiarazione Iva all'**Agenzia delle Entrate** è stabilita, di norma, per il **30 settembre** dell'anno **successivo** a quello di riferimento.

Quindi, ad esempio, la dichiarazione Iva dell'anno 2013 deve essere inviata entro il 30 settembre 2014.

Per conoscere altri dettagli sulla dichiarazione Iva, ti rimandiamo al sito dell'Agenzia delle Entrate: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home>.

³ Un caso particolare è rappresentato ad esempio, dall'invio della dichiarazione Iva in via autonoma, non compresa all'interno del modello Unico che comprende anche la dichiarazione dei redditi, il modello Irap e gli studi di settore.

IL PAGAMENTO COL MODELLO F24

Molte fra le imposte che la tua impresa deve versare possono essere pagate con un **modulo standard** suddiviso in diverse **sezioni**, definito **modello F24**.

Il modello F24 è articolato nelle seguenti sezioni, distinte secondo la natura del tributo da versare:

- Erario;
- Inps;
- Regioni;
- Imu e altri tributi locali;
- altri enti previdenziali e assicurativi.

In questo modello devi avere cura di riportare:

- i **dati** della tua impresa (codice fiscale, domicilio fiscale, ragione sociale, eccetera);
- l'**anno** e il **periodo** di riferimento;
- il **codice tributo** (un numero di 4 cifre che indica l'imposta);
- l'**importo** da versare al fisco;
- i possibili **crediti d'imposta** da utilizzare;
- la **data** del versamento;
- un'eventuale **rateazione** del pagamento.

Ad esempio, se il 16 marzo 2014 devi provvedere al pagamento del saldo Iva dell'anno 2013 per 2.000 euro, i dati da indicare sono:

Sezione Erario - Codice Tributo: 6099 - Anno: 2012

Importo a debito: 2.000 euro

Data: 16 marzo 2014

Per poter acquisire dettagli anche su questo argomento, ti consigliamo di collegarti al sito dell'Agenzia delle Entrate: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home>.